



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
(Provincia di Napoli)

ORDINANZA N° ⁰⁰⁹ del 06.03.2014

Oggetto: INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PROSTITUZIONE DI STRADA E DI TUTELA ALLA SICUREZZA URBANA.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

PREMESSO CHE:

- in alcune zone del territorio di questo Comune il fenomeno della prostituzione su strada non accenna ad attenuarsi nonostante l'intensificarsi delle azioni di contrasto con azioni congiunte della Polizia Municipale e delle Forze di Polizia;
- le modalità di esercizio determinano conseguenze negative sulla sicurezza della circolazione stradale, nonché sull'ordinato e civile uso degli spazi pubblici di cui all'art. 2, lettera e) del Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008;
- i soggetti, che richiedono prestazioni sessuali, sono prevalentemente alla guida di veicoli in circolazione sulla pubblica via e compiono spesso manovre pericolose ed imprevedibili, mettendo così a rischio la sicurezza della circolazione stradale e la pubblica incolumità;
- alla luce delle argomentazioni prima espressamente richiamate, sussistono gravi condizioni di turbativa e vulnus per l'ordinato andamento della convivenza sociale di questa comunità, nonché situazioni di intralcio e di pericolo per la circolazione stradale determinate sia da coloro che alla guida dei propri autoveicoli si fermano al fine di contrattare prestazioni sessuali sia dai soggetti che esercitano tale forma di attività e pertanto appare opportuno adottare un provvedimento urgente di contrasto al fenomeno ritenuto in crescita;
- in corrispondenza dell'adozione del provvedimento sarà opportunamente incrementata l'azione della Polizia Locale al fine di contrastare adeguatamente le predette condotte su strada;
- il fenomeno permane in maniera significativa;

RITENUTO

- necessario adottare un provvedimento contingibile e urgente che garantisca la sicurezza della circolazione stradale, la pubblica incolumità e tuteli la sicurezza urbana, anche al fine di ridurre fortemente gli interessi criminali allo sfruttamento dei soggetti avviati alla prostituzione di strada e di tutelare gli stessi che sono le prime vittime;
- che, per i motivi fin qui addotti, il divieto di cui alla presente ordinanza debba riguardare la parte attiva nella contrattazione della prestazione;

VISTI

- l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 commi 1 e 4;
- l'art. 1 e 2 lett. e) del Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in Legge 24 luglio 2008 n. 125,

Ordinanza n° ⁰⁰⁹ del 06.03.2014



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (Provincia di Napoli)

- il Regolamento di Polizia Municipale del Comune di Giugliano in Campania;

ORDINA

è fatto divieto, fino al 06 giugno 2014, in Via Domiziana, via Madonna del Pantano e via S. Francesco a Patria del Comune di Giugliano in Campania, a chiunque, posto alla guida di un veicolo, di rallentare la marcia, di effettuare fermate anche di breve durata, di accostarsi al margine destro della strada, di eseguire manovre pericolose o di intralcio alla circolazione al fine di contattare o di concordare prestazioni sessuali a pagamento che limitino la libera e corretta fruizione degli spazi pubblici compromettendone la vivibilità ed arrecando pregiudizio alla civile convivenza dei residenti nelle zone interessate da tali attività.

Consentire la salita sul proprio veicolo di alcuno dei soggetti svolgenti attività di meretricio costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione della presente ordinanza.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, le sanzioni previste dal codice della strada e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 - bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 400,00, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta di detta somma, ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Per l'accertamento delle infrazioni, la contestazione delle medesime, la notificazione dei relativi verbali e per la riscossione delle somme dovute, si osservano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689. Dal divieto di cui al punto precedente sono esclusi, per ragione di servizio, gli operatori socio-sanitari, i volontari di associazioni che perseguono fini di prevenzione sanitaria e di reinserimento sociale delle persone che si prostituiscono, nonché tutti gli addetti ai servizi di sicurezza e di soccorso pubblico.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso, in via gerarchica, al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al TAR Campania, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Il presente provvedimento, preventivamente comunicato al Prefetto, è immediatamente esecutivo.

La presente ordinanza sarà affissa per giorni quindici all'Albo Pretorio del Comune di Giugliano in Campania e trasmessa alla Prefettura- Ufficio Territoriale di Governo di Napoli, per la predisposizione delle misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di Polizia ai sensi dell'Art 54 comma 9 del D.Lgs 267/2000 ed, ai fini della sua esecuzione alle forze di polizia statali e locali presenti sul territorio: - Commissariato P.S. Giugliano in Campania Villaricca, Compagnia Carabinieri Giugliano in Campania, Gruppo Guardia di Finanza Giugliano in Campania.

Alla Polizia Locale è demandato il compito di far osservare le disposizioni della presente ordinanza.



La Commissione Straordinaria

009
Ordinanza n° del 06.03.2014